



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27316/2019 promossa da:

FERRARI FRANCESCO (C.F. 187749601-000) e ALBERTI LUCIA (C.F. 187749601-000), con il proc. dom. avv. [REDACTED]

parte attrice

contro

POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585), con il proc. dom. avv.

parte convenuta



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

in via principale: anche previa disapplicazione dell'art.5 DM 13.6.1986 in quanto illegittimo inefficace non integrabile del contratto sottostante, ovvero inopponibile alle ricorrenti, accertare il corretto importo loro dovuto per i buoni fruttiferi postali descritti in narrativa, in specie dichiarando che debbano essere liquidate le rendite fisse dal ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno dall'emissione, come promesso sul retro dei buoni stessi.

per l'effetto condannare la resistente al pagamento di quanto sarà accertato fino alla concorrenza della somma di € 26.000,00 o quella diversa somma minore che sarà ritenuta corretta.

in subordine condannare POSTE al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per pari importo per avere colposamente ingenerato l'affidamento del mantenimento delle rendite fisse non modificate dal timbro P-Q sui buoni stessi

il tutto maggiorato da interessi dal dì del dovuto al saldo e con condanna della resistente alle spese di lite e onorari dovuti da paramentre come per legge nonchè sanzione per aver rifiutato la negoziazione assistita

Per parte convenuta:

Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la (maggior) pretesa di pagamento di parte attrice nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e, conseguentemente, respingere ogni ulteriore pretesa di pagamento rispetto alle somme dovute dalla convenuta, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in cancelleria in data 9.5.2019



██████████, nella loro qualità di eredi di ██████████, instauravano il presente giudizio nei confronti di Poste Italiane s.p.a., al fine di ottenerne la condanna al pagamento del corretto rendimento di due Buoni Fruttiferi Postali.

Le ricorrenti in particolare esponevano:

- che l'11.2.2007 ██████████ sottoscriveva due buoni Fruttiferi Postali trentennali di lire 1 milione ciascuno;
- che detti buoni appartenevano alla serie "P", ma riportavano sul fronte apposto con timbro la dicitura "serie Q/P";
- che sul tergo dei buoni era apposto altro timbro, riportante differenti tassi di interesse rispetto a quelli stampigliati originariamente sul modulo;
- che detto timbro modificava i rendimenti dei buoni solo per i primi 20 anni, mentre per l'ultimo decennio nulla veniva disposto;
- che, giunti a scadenza i buoni, le ricorrenti si rivolgevano all'Ufficio Postale per la valorizzazione dei titoli, scoprendo in tale circostanza che Poste Italiane non intendeva corrispondere la rendita fissa non capitalizzata nei termini previsti e indicati sul retro del modulo;
- che, chieste spiegazioni, Poste Italiane rispondeva che i buoni in questione dovevano considerarsi della serie "Q" e, pertanto, erano assoggettati ai rendimenti previsti per tale tipologia di buoni;
- che, peraltro, l'art. 5 del D.M. 13.6.1986, nel consentire l'utilizzo dei buoni della serie "P" anche dopo l'emissione della serie "Q", precisava come ciò fosse consentito nel caso in cui l'ufficio postale non fosse stato ancora rifornito del nuovo modulo serie "Q" e che fossero



apposti tramite timbro l'indicazione della serie "Q/P" con i nuovi rendimenti:

- che, anche a voler tralasciare come dopo diversi mesi l'ufficio postale non disponesse ancora del modulo di buono della serie "Q", in ogni caso il timbro posto sul retro del modulo riportante i nuovi rendimenti modificava solo quelli programmati per i primi 20 anni dalla emissione del buono, nulla disponendo per l'ultimo decennio;
- che, pertanto, per tale ultimo decennio il rendimento non era stato modificato.

Si costituiva ritualmente in giudizio Poste Italiane s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, chiarendo come i rendimenti dei buoni postali fossero stati normativamente previsti e che, in conformità con le prescrizioni dettate dal D.M. 13.6.1986, erano stati apposti i timbri sufficienti per avvisare l'investitore della serie di appartenenza dei buoni e del rendimento modificato secondo quanto previsto nel decreto ministeriale.

La convenuta ricordava, in particolare, come il timbro recante i nuovi rendimenti indicasse solo quelli fissi per tutti i buoni della serie, ossia quelli operanti per i primi 20 anni, nulla indicando sulla rendita fissa prevista per l'ultimo decennio, variando la stessa a seconda dell'importo del buono.

Il giudice disponeva la conversione del rito ex art. 702 ter c.p.c.

Senza, tuttavia, che fossero ammesse istanze istruttorie avanzate dalle parti, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e, pertanto, meritano di trovare accoglimento.

A tal riguardo, infatti, va ricordato come i buoni in questione siano stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione, ad opera del citato D.M. 13.6.1986, il quale all'art. 5 stabiliva che fossero a tutti gli effetti buoni della nuova serie Q anche i precedenti buoni della



serie P, sui quali doveva essere apposta la dicitura "serie Q/P" e sul retro la tabella dei nuovi rendimenti.

Così è avvenuto nel caso di specie, come facilmente rilevabile dalla copia dei due buoni postali prodotti in atti.

Senonchè va osservato come Poste Italiane, nell'apportare sul retro del buono il timbro recante i nuovi rendimenti previsti per i buoni della serie Q, si sia limitata ad applicare una griglia indicante la misura degli interessi per i primi 20 anni, nulla dicendo circa i rendimenti da corrispondere per i successivi 10 anni.

Orbene, l'art. 4 del D.M. citato, con riferimento ai buoni della serie Q, cui sono equiparati quelli oggetto di causa, prevede espressamente che *"le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*; tale norma, già in vigore all'emissione dei buoni, pertanto prevedeva la necessità di riportare sul retro dei buoni i rendimenti promessi.

Nel caso di specie, tuttavia, Poste Italiane ha sì operato in conformità alle sopra richiamate disposizioni, "adeguando" i rendimenti della serie P con quelli della serie Q, ma, violando le disposizioni sopra ricordate, non ha rettificato per intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni.

Se si considera quanto disposto dall'art. 4 sopra riportato, quindi, ne consegue che correttamente le ricorrenti abbiano diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni e, quindi, alla rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata per l'ultimo decennio sul titolo.

Se, infatti, è vero quanto enfatizzato dalla difesa della convenuta in ordine alla misura dei rendimenti dei buoni prevista a livello normativo, altrettanto vero è che Poste Italiane, nel promettere un



rendimento differente, per non avere correttamente adeguato le previsioni riportate a tergo del buono, ha con ciò violato le disposizioni normative disciplinanti i rendimenti della serie Q, promettendone in parte differenti e maggiori.

In sostanza, quindi, il contratto concluso dalle parti con la sottoscrizione dei buoni prevedeva la promessa di Poste Italiane di assicurare un rendimento per l'ultimo decennio superiore a quello previsto normativamente, promessa che nei rapporti fra le parti contrattuali rimane vincolante, ferma restando la violazione commessa da Poste Italiane alla disciplina di riferimento.

Né può considerarsi sufficiente a superare tali conclusioni quanto precisato da Poste Italiane, la quale ha evidenziato come il timbro posto sul retro del buono riportasse la modifica solo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, in quanto tassi comuni a tutti i buoni della serie, a prescindere dal loro valore nominale, mentre la rendita fissa bimensile non poteva essere indicata in modo indifferenziato, variando a seconda dell'importo del buono sottoscritto.

La difficoltà esposta, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto essere risolta, prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dal ventunesimo anno sarebbe stato regolato secondo la tabella allegata al D.M. 13.6.1986; se così fosse stato fatto, ci sarebbe stata piena corrispondenza fra la correzione richiesta per adeguare i buoni della serie P a quelli della serie Q con la previsione dell'art. 4 del D.M., il quale, come si è detto, precisava che *"le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*.

In assenza di tale indicazione o di altra di contenuto equivalente, nessuna modifica è stata apportata per il rendimento dell'ultimo decennio, con l'effetto che, in omaggio a quanto da ultimo disposto, debba essere corrisposta la rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata a tergo del buono.

Sono quindi dovuti alle ricorrenti lire 258.150 per ogni bimestre dell'ultimo decennio di vita del buono,



in aggiunta al rendimento proprio dei titoli della serie Q per i primi 20 anni e, quindi, la somma complessiva per ciascun buono di euro 12.055,70 al lordo delle ritenute fiscali.

Il conteggio di tali rendimenti, così come riportati dalla difesa attorea nelle memorie istruttorie, non hanno formato oggetto di contestazione alcuna ad opera della convenuta e, pertanto, possono essere fatti propri dal giudice.

Detti importi vanno maggiorati di interessi secondo il tasso legale dalla prima richiesta in atti di liquidazione dei buoni, ossia il 29.1.2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.794,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 330,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento delle domande proposte da ..., nella loro qualità di eredi di ..., nei confronti di Poste Italiane s.p.a., condanna quest'ultima a pagare quale liquidazione dei due buoni postali fruttiferi oggetto di causa la somma complessiva di euro 24.111,40 al lordo delle ritenute fiscali, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 29.1.2019 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere le attrici delle spese di lite, liquidate in complessivi euro ..., oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro ... per spese generali ed euro ... per rimborso spese.

Così deciso in Milano il 9 gennaio 2020

Il giudice

Francesco Ferrari

